



*Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
aderente alla Conf.s.a.l.*

Segreteria Provinciale di Pescara

Viale Bovio.10 65123 PESCARA Tel. 085 296 111 - Fax 085 422 4175

L'assenza per visita medica crea spesso problemi interpretativi sulla disciplina che la regola. A tale proposito, si riporta un estratto della c.m., n. 301 del 27/06/1996, con la quale sono stati chiariti i termini della questione.

Circolare Ministeriale 27 giugno 1996, n. 301

Oggetto: Artt. 19, 21, 23, 24, 27, 28, 51 e 71 del CCNL del personale del comparto Scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995) - Perplessità interpretative

Le organizzazioni sindacali in indirizzo hanno avuto modo di rappresentare allo scrivente Gabinetto la sussistenza a livello territoriale di taluni casi di divergenze interpretative in ordine a clausole del recente CCNL per il comparto scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995).

Secondo quanto segnalato, costituiscono particolarmente oggetto di perplessità le disposizioni che regolano le seguenti materie:

omissis

Assenze dal servizio per malattia (art. 23), per quanto attiene specificamente: a) al controllo della malattia; b) alle assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici; c) all'eventuale obbligo di invio degli atti per la registrazione alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato.

Relativamente alla questione sub lett. a), si fa presente che, con nota illustrativa 27 luglio 1995, prot. n. 2870 l'ARAN ha avuto modo di esplicitare quanto segue: "l'art. 21, comma 10, del CCNL (per il comparto Ministeri) abilita ... l'Amministrazione a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, controllo che l'Amministrazione stessa svolgerà sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative.

Poiché la disposizione contenuta nel menzionato art. 21, comma 10, del CCNL del comparto Ministeri è del tutto analoga a quella di cui all'art. 23, comma 11 del CCNL (Sottoscrizione 4 agosto 1995) relativo al comparto Scuola, l'orientamento come sopra manifestato dall'ARAN è da ritenersi valido anche con riguardo alle assenze per malattia del personale scolastico.

Circa la problematica sub precedente lett. b), si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996: "Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di

lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero.

Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia".

Tale orientamento, espresso dall'ARAN con riguardo ai dipendenti del comparto Ministeri è da ritenersi valido anche in relazione alle assenze per i suddetti motivi del personale del comparto Scuola. Ovviamente, nel caso di fruizione del trattamento ex art. 23 del CCNL, il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.

omissis

La presente circolare è stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.